



COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e S.Giovanni in Marignano

SETTORE 4: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
UFFICIO CONTRATTI

DISCIPLINARE DI GARA

Gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.sss) e art.60 c.1 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa art.95 c.2 del D.lgs 50/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA SITA NEL COMUNE DI CATTOLICA - VIA DEL PORTO - PIANO SEMINTERRATO

CIG: 735535789B CPV: 92610000-0 "Servizi di gestione di impianti sportivi"

La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, per conto del Comune di Cattolica, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 2 del Comune Committente n. 1051 del 22.12.2017 con cui sono stati approvati il bando di gara, lo schema di disciplinare ed il Capitolato Speciale d'Appalto, recanti le condizioni contrattuali, i criteri di aggiudicazione, il finanziamento, le modalità di gara, i requisiti speciali di partecipazione, nonché altre ulteriori informazioni relative all'appalto, indice la presente gara avente ad oggetto l'"**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA SITA NEL COMUNE DI CATTOLICA – VIA DEL PORTO - PIANO SEMINTERRATO** " per il periodo di quattro anni facoltativamente rinnovabili di ulteriori due anni.

L'appalto sarà, quindi, affidato con procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.sss) e art.60 c.1 del D.Lgs n. 50/2016, seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 c.2 del D.lgs 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione della congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

La presente gara è soggetta all'applicazione del D.Lgs. n.50/2016 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e del D.P.R. n.207/1010 "*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per la parte ancora in vigore ex art. 216 del D.Lgs. n.50/2016.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e disciplina le modalità di partecipazione alla procedura di gara come di seguito descritte.

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

- Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano.

Comune Capofila: Comune di Cattolica – Piazza Roosevelt n. 5 – 47841 Cattolica (RN)

Contatti: Ufficio Contratti – Tel. 0541/966672 – e-mail coppolapatrizia@cattolica.net,

bertidaniela@cattolica.net

PEC protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

2) STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Cattolica

P.zza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica (RN)

CF: 00343840401

<http://www.cattolica.net>

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Telefono: 0541/966672 - Fax 0541/966793

RUP:

- Per la fase di Gara/Selezione del Contraente dott.ssa Claudia Rufer (Centrale Unica di Committenza) - Tel. 0541 966672;

- Per la gestione dell'impianto e per informazioni di carattere tecnico Arch. Alessandro Costa (Settore 2 del Comune di Cattolica) - tel 0541 966732.

3) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara, oltre al presente elaborato, comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara e suoi allegati:
- Allegato A – Istanza di partecipazione alla gara
- Allegato B – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- Allegato C – Modulo di Offerta economica
- Allegato D – Patto di integrità
- Allegato E – Capitolato d'oneri
- Allegato F – Schema di contratto
- Elaborato tecnico

allegati alla determinazione a contrarre n. 1051 del 22.12.2017.

La pubblicazione avverrà ai sensi dell'art.72 del D.Lgs 50/2016.

4) CONTATTI

La Centrale Unica di Committenza metterà a disposizione, con accesso libero e incondizionato, tutta la documentazione di gara sul profilo di committente presso il sito internet del Comune di Cattolica, Comune Capofila e committente, dal quale sarà quindi possibile scaricare tutti gli elaborati per la partecipazione.

La suddetta documentazione è inoltre visionabile presso il Comune committente tutti i giorni

lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Informazioni: Ufficio Contratti CUC - Dott.ssa Patrizia Coppola – Tel. 0541/966672 – email: coppolapatrizia@cattolica.net - bertidaniela@cattolica.net

5) DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Oggetto e luogo della prestazione: la palestra sita in Cattolica, Via del Porto – piano seminterrato - identificabile nell'elaborato tecnico allegato.

Codice CPV e tipologia dei servizi: la prestazione ha come riferimento il CPV 92610000-0 (Servizi di gestione impianti sportivi) e comprende tutte le attività descritte nel Capitolato.

Durata del servizio: quattro anni rinnovabili facoltativamente di ulteriori due anni.

Il Comune si riserva di dare avvio al servizio anche in pendenza di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

6) VALORE DELL'APPALTO, ONERI PER LA SICUREZZA, IMPORTO A BASE D'ASTA, FINANZIAMENTO, CANONE DI LOCAZIONE e TARIFFE

Valore dell'appalto: il valore dell'appalto, considerata la durata massima di 6 anni (comprensivi degli anni di possibile estensione facoltativa del servizio), è pari ad €. 67.284,00= IVA esclusa, pertanto il valore annuo ammonta ad €. 11.214,00= iva esclusa, determinato tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) come base di partenza è stato assunto il valore storico (medio) degli ultimi 5 anni dei consumi e delle spese di gestione;
- b) all'importo di cui sopra è stato sottratta un'entità economica pari a 340 €/anno in considerazione del beneficio della detenzione del bene comunale per la durata del servizio (pari al doppio del canone di concessione storico);
- c) l'importo conseguito dalla sottrazione dei valori sopra specificati (a-b) è stato ulteriormente ridotto di una percentuale pari al 10% in ragione dei riflessi indiretti che lo svolgimento del servizio garantisce all'affidatario.

L'importo posto a base di gara annuo su cui il soggetto partecipante può effettuare una offerta in ribasso è pertanto pari ad €. 11.214,00= IVA esclusa di cui € 00,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Il ribasso sulla base d'asta così determinata costituirà un conguaglio tra le partite attive e passive come sopra specificate.

Le modalità di erogazione del corrispettivo sono indicate all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto.

D.U.V.R.I: a seguito della preliminare valutazione effettuata dal Comune, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non sono rilevabili rischi "interferenti" per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non risulta, pertanto, necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da "interferenza" (gli oneri della sicurezza da "interferenza" sono pari a zero).

Finanziamento: La spesa relativa al contratto della presente gara sarà finanziata con i mezzi ordinari di bilancio del Comune, come indicato nella determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 2 n. 1051 del 22.12.2017.

TARIFFE

Le tariffe applicate per l'uso della palestra e spogliatoi – così come quelle agevolate - sono quelle oggetto di approvazione annuale da parte della Amministrazione Comunale con atto dell'Organo Esecutivo.

Le tariffe eventualmente proposte dall'affidatario in sede di offerta, potranno inoltre essere successivamente adeguate dal Comune con apposito atto.

7) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Come indicato nel precedente avviso di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune committente, sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti:

- a. società e associazioni sportive dilettantistiche;
- b. enti di promozione sportiva;
- c. associazioni di discipline sportive associate;
- d. federazioni sportive nazionali;
- e. Associazioni di promozione sociale di cui all'art. 30 Legge n 383/2000;
- f. RTI fra i soggetti di cui sopra ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016.

Non sono ammessi soggetti diversi.

I concorrenti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione.

Costituiscono motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'ulteriore normativa vigente in materia:

- la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/84 I/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di Società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del Socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro Soci, se si tratta di altro tipo di Società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente Sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 DPR 14. 11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002)

2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia

3) l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;

5) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o l'essere in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 10 del D.Lgs. n.50/2016;

6) l'essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico, che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati.

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o

di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

7) la determinazione, con la propria partecipazione, di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;

8) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

9) la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

10) il presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

11) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

12) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

13) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

14) la mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;

15) la mancata denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, quando l'operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La suddetta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

16) il trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

17) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

18) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001.

I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione;

19) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.48, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'esclusione sarà disposta in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 19. Nelle situazioni di cui al precedente punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui ai precedenti punti da 4 a 16, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della possibilità prevista al precedente capoverso nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai precedenti punti da 3 al 6 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

Le cause di esclusione di cui ai precedenti punti da 1 a 16 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-Sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura di gara e nell'eventuale affidamento di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Criteria di selezione (da dichiarare nella parte IV sezione A, sezione B n.6 e sezione C n.1 b) e 13 del DGUE)

L'operatore economico deve soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'art.83 del D.Lgs. m.50/2016.

Relativamente alla parte IV del DGUE i candidati hanno facoltà di limitarsi alla compilazione della Sezione Alfa *INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE*

Requisiti di idoneità professionale

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti devono soddisfare i criteri definiti a norma dell'art.83 del D.Lgs 50/2016. In particolare se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono:

-) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività oggetto di gara. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. deve essere presentata la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione. In tale caso è necessaria la presentazione di copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l'operatività del concorrente nel settore oggetto della presente gara. In tale dichiarazione deve altresì risultare, per le Federazioni Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le discipline Sportive Associate l'ottenimento del riconoscimento dal CONI e per le Società e le Associazioni Sportive, Dilettantistiche Sportive e/o Discipline Sportive l'affiliazione ad almeno una Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI ai sensi dell'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004 n. 136. Per le società e associazioni sportive anche dilettantistiche ed Enti di Promozione e propaganda sportiva è richiesta, alla data di partecipazione alla presente procedura, la legale costituzione sulla base della normativa vigente e l'affiliazione ad almeno una Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI ai sensi dell'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004 n. 136, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 2004 n. 186.

Se l'operatore economico è una Cooperativa sociale, il concorrente deve essere iscritto:

-) nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive avvalendosi degli uffici delle Camere di Commercio (D.M. 23/06/2004 attuativo del D.Lgs. n.6/2003);

-) all'Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla L. n.381/1991 (lettera A o iscrizione plurima A e B).

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Requisiti di capacità economiche e finanziarie.

I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono dichiarare nella PARTE IV del DGUE, sezione B6:

-) di essere in possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, così come indicato all'art. 83, c. 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

Requisiti di capacità tecniche e professionali.

I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono dichiarare nella PARTE IV del DGUE, sezione C1b) e 13) : -

-) di avere gestito - senza aver dato luogo a contenzioso - nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando (2014/2016), per un periodo minimo di ventiquattro mesi consecutivi, almeno un impianto sportivo pubblico o privato, con indicazione della descrizione del servizio, degli importi, delle date e dei destinatari;

-) che l'attività sportiva praticata è compatibile con quella esercitata nell'impianto sportivo.

E' ammessa la partecipazione in forma di costituendo raggruppamento, con la precisazione che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento.

In caso di raggruppamenti di concorrenti, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dovranno essere posseduti complessivamente, fermo restando che il mandatario posseda il requisito di capacità tecnico-organizzativa ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina l'istituto dell'avvalimento. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipano sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento, le imprese ausiliarie dovranno compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste nella parte II sezione A e B, nella parte III, nella parte IV e nella parte VI.

E' ammessa la presenza all'interno del raggruppamento, in qualità di mandante, con compiti esclusivamente riferiti all'attività manutentiva dell'impianto sportivo, di un operatore economico in possesso dei soli requisiti di ordine generale.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione amministrativa contenuta nella busta A.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.

8) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

È obbligatorio, a pena di esclusione, il sopralluogo presso gli impianti oggetto di gara alla presenza del personale del Comune, al fine di prendere consapevolezza dell'attuale stato di consistenza. A tal fine il concorrente dovrà prendere appuntamento telefonico o tramite email con il RUP Tecnico Alessandro Costa – Tel. 0541/966732 – mail: costaalessandro@cattolica.net. I sopralluoghi saranno effettuati nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

Si precisa che il sopralluogo deve essere effettuato dal titolare o dal rappresentante legale munito di atto che ne comprovi la qualifica e documento identificativo ovvero da personale dipendente munito di apposita delega del titolare o del rappresentante legale, di atto che comprovi la qualifica di entrambi i soggetti nonché di documento identificativo di entrambi i soggetti ovvero da un procuratore munito di procura notarile e documento identificativo. Nessuno potrà effettuare il sopralluogo per più di una impresa partecipante pena l'esclusione di tutti i concorrenti coinvolti, salvo il caso di partecipazione in raggruppamento.

Al termine del sopralluogo sarà rilasciata specifica attestazione da inserire nella busta A - Documentazione amministrativa.

9) DICHIARAZIONI, VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Dichiarazioni

Le istanze, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, i certificati e ogni altro documento presentato dal concorrente in sede di gara devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. L'autenticazione delle copie di atti e documenti deve essere ottenuta con le modalità previste dall'art.18 del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.47 del D.P.R. n.445/2000 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o documento sia conforme all'originale (art.19 del decreto citato). Le istanze e le dichiarazioni di cui al primo capoverso, sono sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.445/2000.

Verifica delle condizioni di partecipazione

La verifica della sussistenza delle condizioni di partecipazione avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Anticorruzione con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare devono registrarsi al sistema AVCpass e acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara assieme alla documentazione amministrativa. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, il Comune si riserva la possibilità di effettuare le verifiche in via documentale.

Falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 del decreto citato). Pertanto, qualora l'esito delle verifiche delle condizioni di partecipazione non confermi le dichiarazioni del concorrente, quest'ultimo sarà escluso dalla gara con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art.76.

10) ESECUZIONE DELL'APPALTO

Utenze

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di utenza quali telefono, energia elettrica, acqua nonché le spese di volturazione di tali utenze da effettuare entro due mesi dall'avvio del servizio.

Nelle more della volturazione dei contratti, l'affidatario è obbligato a conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del precedente gestore o al proprietario.

Cessione e Subappalto

I servizi oggetto di convenzione dovranno essere eseguiti direttamente dall'aggiudicatario e il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.

Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

Nell'esecuzione dell'appalto l'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 (art.30, comma 3, del decreto citato).

Disciplina sul lavoro

L'affidatario del servizio applica al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente (art.30, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016).

Disciplina economica

Per la disciplina economica si rinvia al Capitolato d'Appalto.

Inadempimenti e penali

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio in oggetto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, regolamenti, al Capitolato d'appalto ed alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune di Cattolica. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel contratto, il Comune applicherà una penale con le modalità indicate all'art. 17 del Capitolato d'Appalto.

11) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato con procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.sss) e art.60 c.1 del D.Lgs n. 50/2016, seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione della congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile e valida, se ritenuta dalla stazione appaltante conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

E' facoltà del Comune di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.

Non sono autorizzate varianti sostanziali ai sensi dell'art. 95, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016.

L'aggiudicazione avverrà previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83 del D.Lgs. n.50/2016, della sussistenza dei seguenti presupposti:

- conformità dell'offerta ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel disciplinare di gara e nei documenti di gara;
- provenienza dell'offerta da un offerente non escluso ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e che soddisfa i criteri di selezione fissati nel disciplinare di gara ai sensi dell'art.83 del medesimo decreto;
- soddisfazione dell'offerta degli obblighi di cui all'art.30, comma

3, del D.Lgs. n.50/2016.

Sono considerate inammissibili, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n.50/2016, le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo diminuisce l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura.

Fermo quanto previsto all'art.83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, sono considerate irregolari, ai sensi dell'art.59 del medesimo decreto, le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Soccorso istruttorio

L'art.83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 dispone che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso *istruttorio ovvero* - in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara di cui all'art.85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Saranno inoltre escluse le offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento o riferite ad offerta relativa ad altra gara o in variante.

12) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta che avrà conseguito il maggior punteggio attribuito secondo il metodo di valutazione di seguito descritto e in base ai seguenti elementi di valutazione:

- 1 - OFFERTA TECNICA
- 2 - OFFERTA ECONOMICA

I suddetti elementi saranno valutati come segue.

OFFERTA TECNICA: PUNTI 80

Il punteggio dell'offerta tecnica (MASSIMO 80% DEL TOTALE, consistente in una proposta di gestione dell'impianto) verrà assegnato tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Progetto di gestione fino ad un massimo di 80 punti da attribuirsi sulla base di:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CRITERI	PUNTEGGIO PARZIALE MAX	PUNTEGGIO TOTALE MAX
1. QUALITA' DEL SOGGETTO PARTECIPANTE			25
1.1 ESPERIENZA	1 punto per ogni anno intero e	20	

GESTIONALE	continuativo, (oltre al secondo anno - requisito minimo di accesso) fino ad un massimo di 20 punti		
1.2 ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	Valutazione complessiva inerente la presenza di almeno una associazione e/o società sportiva dilettantistica (requisito on/off)	5	
2 .QUALITA' DEL PROGETTO DI GESTIONE			40
2.1 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA'	1 punto per ogni torneo giovanile da organizzarsi e 1 punto per ogni iniziativa extra sportiva di carattere sociale, nel quadriennio di riferimento – max 20 punti	20	
2.2. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Valutazione complessiva del progetto in termini di modalità organizzative di conduzione e preparazione del personale	20	
3. MIGLIORIE RELATIVE ALL'AMBITO TECNICO MANUTENTIVO PER OTTIMIZZARE FUNZIONALITÀ E RAZIONALITÀ DELL'IMPIANTO	Valutazione complessiva del progetto in termini di servizi di custodia, pulizia e manutenzione		15
TOTALE GENERALE			80

Relativamente al parametro 3 si precisa che la Commissione valuterà esclusivamente i miglioramenti manutentivi ovvero le prestazioni aggiuntive e/o implementative rispetto ai minimi prestazionali stabiliti nel Capitolato d'Oneri.

L'Amministrazione Comunale avrà comunque la facoltà di accettare o non accettare i miglioramenti proposti.

Il Progetto di gestione dovrà essere contenuto in un numero massimo di 5 facciate formato A4, e dovrà essere articolato per punti corrispondenti a quelli riportati nella tabella soprastante, a pena di esclusione. Dalla 6° facciata non verrà ulteriormente analizzata l'offerta.

Per i parametri qualitativi dell'offerta tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

\sum_n = sommatoria

W_i = peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

$V(a)_i$ = coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i) dell'offerta (a)

Si precisa che per rendere omogenea l'attribuzione dei coefficienti provvisori alle diverse offerte, sono previsti i sottoindicati giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione discrezionale (criteri 2.2 e 3); a ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione al singolo criterio di un coefficiente così come successivamente dettagliato.

Per il criterio "Associazioni e società sportive dilettantistiche" (1.2) il punteggio verrà attribuito automaticamente in presenza del requisito.

Per gli altri (criteri 1.1 e 2.1) verrà computato il punteggio sulla base della somma delle caratteristiche offerte e/o possedute come sopra specificato.

Coefficiente Criterio motivazionale:

0 Assente - completamente negativo

0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0,2 Negativo

0,3 Gravemente insufficiente

0,4 Insufficiente

0,5 Appena insufficiente

0,6 Sufficiente

0,7 Discreto

0,8 Buono

0,9 Ottimo

1 Eccellente

Così come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 e dalle Linee Guida n. 2 approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla cd. "riparametrazione" (il punteggio assegnato ai criteri e loro somme verrà riparametrato al relativo punteggio massimo di riferimento).

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

Si procederà ad esclusione dei concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo pari ad almeno 50 punti sugli 80 disponibili, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, secondo quanto disposto dalla presente offerta tecnica.

Per la valutazione di questo punteggio non si utilizzeranno i punteggi riparametrati.

OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 20

Il punteggio dell'offerta economica (MASSIMO 20% DEL TOTALE), verrà assegnato tenendo conto dei seguenti criteri:

Criterio	Modalità di attribuzione punteggi	Punteggi
A) Maggiore % di ribasso proposta rispetto al corrispettivo posto dall'Ente a base di gara	15 punti all'offerta migliore. Alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la formula: $(\text{ribasso}\% \text{ offerto} / \text{ribasso}\% \text{ migliore}) * 15$	Massimo 15 punti
B) Maggiore % di ribasso rispetto alle tariffe attualmente vigenti approvate dal Comune di Cattolica	Alla maggior percentuale di ribasso saranno attribuiti 5 punti. Alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale,	Massimo 5 punti

	secondo la formula: (ribasso % offerto/ribasso % migliore) * 5	
--	--	--

Per il calcolo verranno utilizzati due decimali arrotondando il secondo all'unità superiore qualora il terzo sia uguale o superiore a 5.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto desunto dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulterà aggiudicatario.

In caso di parità l'aggiudicazione avviene a favore del concorrente con il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità la commissione procederà ai sensi dell'art.77 del RD n.827/1924.

In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere avrà valore quella più conveniente per l'Amministrazione.

Anche per l'offerta economica al fine di non alterare i pesi relativi tra la medesima e l'offerta tecnica, qualora nessuno dei candidati ottenga il punteggio massimo teorico (20 punti), si procederà assegnando al concorrente che ha conseguito il maggior punteggio un valore pari a venti punti riparametrando linearmente le altre offerte sulla base delle medesime proporzioni.

13) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire, pena l'esclusione, in plico chiuso idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e, comunque, in modo da garantire l'integrità del plico stesso senza che sorga dubbio alcuna sulla sua eventuale manomissione, contenente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, al seguente indirizzo: **“Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt 5 – 47841, Cattolica”**, entro il termine perentorio delle **ore 13,00 del giorno 28.02.2018.**

Le offerte dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero postacelere, ovvero mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo (che rilascerà apposita ricevuta), con avviso che oltre detto termine nessuna altra offerta sarà valida anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti e che non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di nuova offerta.

Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenisse in tempo utile, l'Amministrazione non si assume responsabilità alcuna e l'offerta sarà esclusa. Non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente gara.

Il plico, pena l'esclusione, dovrà recare all'esterno:

- 1) l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, e-mail, posta certificata, e P.IVA (in caso di raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento, con specificazione dei ruoli di mandatario e mandante);
- 2) l'indicazione relativa all'oggetto della gara: **“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA DEL COMUNE DI CATTOLICA - VIA DEL PORTO - PIANO SEMINTERRATO”**;
- 3) la dicitura **“NON APRIRE”**.

Il plico, pena l'esclusione, dovrà contenere: - 1) una busta contenente la documentazione amministrativa, recante il mittente e la dicitura **“Busta A - Documentazione Amministrativa”**; 2) una busta contenente l'offerta tecnica, recante il mittente e la dicitura **“Busta B - Offerta Tecnica”**; 3) una busta contenente l'offerta economica, recante il mittente e la dicitura **“Busta C - Offerta**

Economica”.

Le buste “A”, “B” e “C” dovranno, pena l'esclusione, essere chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e, comunque, presentate in modo tale da garantire l'integrità delle buste stesse senza che sorga dubbio alcuna sulla loro eventuale manomissione.

14) BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente deve inserire nella busta “Busta A - Documentazione Amministrativa” la seguente documentazione:

14.1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara e dichiarazioni integrative, preferibilmente, redatta in conformità al contenuto del modello Allegato A al presente disciplinare, redatta in bollo da € 16,00. L'istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta:

- a) in caso di partecipazione in forma singola, dal legale rappresentante del concorrente;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, già costituito o da costituire, dai rappresentanti legali di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o aggregata che partecipa alla gara;
- in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori indicati come esecutori della concessione;

d) in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge ovvero, in alternativa, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n445/2000.

Qualora l'istanza fosse sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o in copia conforme.

14.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (per brevità DGUE), pena l'esclusione, consistente in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di soddisfare i criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n.50/2016, redatta in conformità al contenuto del modello Allegato B al presente disciplinare, presentata e sottoscritta in forma cartacea dai soggetti con le modalità di cui al precedente punto.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice riceva, insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti (Cfr. avvalimento - parte II, sezione C) per ciascuno dei soggetti interessati.

Gli operatori economici che partecipano con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.50/2016, dovranno presentare un DGUE distinto per ciascun operatore partecipante e recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.50/2016, dovranno presentare DGUE compilati, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel DGUE deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del Contratto.

Si evidenzia, per una corretta compilazione, che nella parte II sezione B devono essere indicate le generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) di tutti i soggetti in carica e cessati indicati all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, ivi compresi i procuratori e gli institori.

Per maggiori informazioni sul DGUE si rinvia al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 05/01/2016 e alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016 n.3.

14.3) GARANZIA PROVVISORIA pari ad €. 1.345,68= (corrispondente al 2% del valore dell'appalto per tutta la durata), pena l'esclusione, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente, predisposta secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art.49 del D.Lgs. n.231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria comunale sul c/c corrispondente al seguente codice IBAN: IT20Z0200867750000010557764.

La garanzia fideiussoria:

a) a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

b) deve essere predisposta sulla base delle schede tecniche contenute nell'allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 Marzo 2004 n. 123, pubblicato sulla G.U.R.I. n.89/L dell'11/5/2004 - Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 109 dell'11/5/2004 - Serie Generale

c) deve avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta;

d) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

e) deve individuare come beneficiario il Comune di Cattolica;

f) in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio Ordinario di concorrenti o GEIE, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;

g) in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE.

La garanzia fideiussoria può essere prodotta anche in formato digitale nel rispetto delle seguenti modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) ovvero mediante: 1) la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante; 2) oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Alla luce del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

L'importo della garanzia, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva è ridotto delle percentuali previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, se l'operatore economico, in sede di offerta, dichiara di voler fruire di tali benefici, dimostri il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti. (In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale: il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento - in caso di raggruppamento temporaneo verticale: il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento ovvero se solo alcuni operatori economici sono in possesso della certificazione di qualità, essi potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota ad essi riferibile).

La garanzia provvisoria presentata dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre quella dei non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione con l'atto con cui si comunica l'aggiudicazione stessa.

La garanzia deve contenere:

- dichiarazione di impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, nel caso in cui alla scadenza di validità della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE, pena l'esclusione).

- dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria ovvero in caso di garanzia provvisoria presentata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n.50/2016 (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, deve essere intestata a tutti i Soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE, pena l'esclusione). Tale dichiarazione non è richiesta se il concorrente è una micro, piccola o media impresa ovvero un raggruppamento temporaneo o un consorzio

ordinario costituiti esclusivamente da tali imprese (art. 93 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016).

14.4) PASSOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'operatore economico, al fine di permettere al Comune di verificare le condizioni di partecipazione attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici utilizzando il sistema AVCPass con le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 111 del 20 dicembre 2012, deve produrre la stampa del documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE). Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPOE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". È pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara e registrarsi obbligatoriamente al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute ai fini dell'ottenimento del PassOE.

14.5) eventuale In caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione, una dichiarazione di intenti sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun Soggetto partecipante al raggruppamento e con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che indichi (a) l'intenzione di costituirsi in raggruppamento (e la tipologia del raggruppamento prescelto) o consorzio con l'indicazione del soggetto mandatario e dei mandanti (b) l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (c) l'impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 (d) la quota di partecipazione al raggruppamento (e) il dettaglio delle prestazioni o parti di esse che ogni soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio intende eseguire.

14.6) eventuale In caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione, la scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento, secondo quanto indicato all'art.48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n.50/2016 e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato e con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, contenente (a) l'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e (b) l'indicazione dettagliata delle prestazioni o parti di esse che ogni soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio intende eseguire.

14.7) eventuale In caso di consorzi stabili o consorzi fra Società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane l'atto costitutivo e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico consorziato e con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, contenente l'indicazione delle parti che ogni consorziato intende gestire.

14.8) ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO controfirmato dal dipendente comunale presente al sopralluogo.

14.9) "PATTO DI INTEGRITA" sottoscritto in calce per esteso da persona dotata di potere di firma per l'Offerente (Allegato D).

14.10) eventuale Documentazione richiesta dall'art.89 del D.Lgs. n.50/2016, qualora il concorrente voglia fare ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Si evidenzia che qualora la suddetta documentazione fosse sottoscritta da un procuratore, il concorrente dovrà allegare, pena l'esclusione, apposita documentazione a comprova quali visura camerale ovvero atto notarile (in originale o copia conforme all'originale).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, nei confronti dei concorrenti, la veridicità delle

dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara mediante l'acquisizione dei relativi certificati e tramite accertamenti d'ufficio. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Tali verifiche verranno effettuate anche nei confronti dell'aggiudicatario e qualora quanto dichiarato in sede di gara non corrisponda a quanto risulta dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Si fa presente che in caso di dichiarazioni non veritiere troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.P.R. n.445/2000.

La documentazione amministrativa, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di tipo economico con riferimento all'offerta presentata.

15) BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve inserire nella busta "Busta B - Offerta Tecnica", pena l'esclusione, il progetto di gestione.

Ciascun progetto dovrà essere redatto in lingua italiana, il più possibile chiaro ed esaustivo, suddiviso in capitoli corrispondenti ai criteri di valutazione rispettandone l'ordine di articolazione, redatto in formato A4.

Il concorrente dovrà presentare n.1 progetto in originale.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell'operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

Il progetto deve essere sottoscritto dal concorrente su ogni facciata; qualora sia composto da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e sia numerato con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione) è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina.

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito, dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle proposte presentate e di ogni altro servizio, onere o prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di tipo economico con riferimento all'offerta presentata.

16) BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente deve inserire nella busta "Busta C - Offerta Economica", pena l'esclusione, l'offerta redatta in carta da bollo da € 16,00 (euro sedici/00), in conformità al contenuto dell'Allegato C al presente disciplinare.

L'offerta economica dovrà tra l'altro indicare:

A) PER L'OFFERTA PREZZO:

- il ribasso percentuale applicato sul corrispettivo posto a base di gara (escluso IVA), che dovrà essere espresso in cifre e in lettere e in caso di discordanza tra le due indicazioni sarà ritenuta valida quella più conveniente per il Comune;
- i propri costi della manodopera, con specificazione della tipologia dei contratti collettivi applicati al personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara, che sono comunque ricompresi nel prezzo offerto. La mancanza di tale indicazione comporterà automaticamente l'esclusione dalla gara (art. 95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016);
- la stima presuntiva del costo degli oneri di sicurezza aziendale inerenti i rischi specifici della propria attività d'impresa che è comunque ricompresa nel prezzo offerto. La mancanza di tale indicazione comporterà automaticamente l'esclusione dalla gara (art. 95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016);
- il regime IVA.

B) PER L'OFFERTA TARIFFE:

- un unico ribasso percentuale applicato sulle tariffe comunali che si riferiscono all'impianto sportivo oggetto del servizio da affidare che dovrà essere espresso in cifre e in lettere e in caso di discordanza tra le due indicazioni sarà ritenuta valida quella più conveniente per l'utenza.

L'offerta economica, inoltre, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell'operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario di concorrenti, consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane;
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

L'offerta economica non potrà presentare correzioni valide se non controfirmate.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica verrà valutata al netto di Iva.

17) APERTURA DEI PLICHI E DELLE OFFERTE

L'apertura dei plichi avverrà presso la sala Giunta del Comune di Cattolica, piazza Roosevelt 5 alle **ore 9,30 del giorno 05.03.2018**. Eventuali rettifiche al giorno e ora indicati saranno rese note mediante pubblicazione sul profilo di committente anche fino al giorno antecedente la data indicata.

In tale seduta pubblica la Commissione giudicatrice, appositamente nominata, procederà:

- alla verifica della corretta e regolare presentazione dei plichi;
- all'apertura dei plichi e alla verifica della presenza e della regolare chiusura delle buste A - B - C;

- all'apertura delle buste A - Documentazione Amministrativa e alla verifica della documentazione ivi contenuta e del possesso delle condizioni di partecipazione in capo ai concorrenti al fine della loro ammissione alla gara sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate;
- all'apertura delle buste B - Offerta Tecnica, alla verifica della presenza dei documenti obbligatori (e in caso di esito negativo all'esclusione del concorrente) e a siglare gli elaborati ivi contenuti;
- a siglare i lembi di chiusura delle buste C - Offerta Economica.

Esaurita la fase di ammissione dei concorrenti, la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti, la Commissione:

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- procederà all'apertura delle buste C - Offerta Economica;
- darà lettura del prezzo e delle tariffe offerte e attribuirà i relativi punteggi con le modalità indicate in precedenza.

La Commissione stilerà la proposta di graduatoria sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascuna offerta e risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e a quella economica e formulerà una proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio. La Commissione trasmetterà all'Amministrazione la proposta di graduatoria con l'indicazione del concorrente che risulti aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione, nel corso della seduta pubblica in cui viene stilata la proposta di graduatoria, determinerà anche la congruità delle offerte.

Saranno ritenute anormalmente basse le offerte che presenteranno sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016. La verifica di tali offerte sarà effettuata secondo il procedimento previsto dall'art.97 del D.Lgs. n.50/2016 e dalle Linee guida n.3 approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n.1096 del 26/10/2016.

In apposita seduta pubblica, che verrà comunicata ai concorrenti, la Commissione, dichiarerà l'anomalia delle offerte che all'esito della verifica, effettuata dal Responsabile del Procedimento con il supporto della Commissione stessa, siano risultate non congrue e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta ritenuta congrua. L'eventuale provvedimento di esclusione verrà notificato ai concorrenti ai sensi e nei termini di legge. Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Delle operazioni di gara sarà redatto apposito verbale, che, ai sensi dell'art. 88 del Regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con R.D. 23/05/1924 n.827, non tiene luogo del contratto. La nascita del vincolo giuridico avverrà al momento della stipula formale del contratto nei termini previsti dall'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Informazioni riguardanti le sedute pubbliche nonché le relative convocazioni, qualora il numero degli operatori economici ammessi a partecipare alla gara sia elevato tale da non permettere l'invio nei termini previsti delle comunicazioni mediante PEC, saranno tempestivamente pubblicate sul profilo di committente. Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Partecipazione alle sedute pubbliche di gara.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare tutti i Soggetti interessati attraverso un rappresentante o delegato. Si specifica che per rappresentante si intende il titolare (se ditta individuale) o il legale rappresentante (se società o cooperativa) o il direttore tecnico o il soggetto che esibisca una procura o una delega idonee a comprovare la propria legittimazione a presenziare in nome e per conto del concorrente. Altri soggetti interessati potranno presenziare senza diritto di parola.

18) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

Terminate le operazioni di gara, la CUC procederà nei confronti dei primi due concorrenti in graduatoria alla verifica del possesso delle condizioni di partecipazione prescritte dalla documentazione di gara. La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, verrà approvata con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell'appalto posta in essere dal Comune di Cattolica. L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso delle condizioni di partecipazione di cui sopra. La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, ancorché sospesa nell'efficacia per la suddetta verifica, sarà immediatamente efficace nei confronti dei controinteressati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012). La stipulazione del contratto avverrà decorsi i termini di cui all'art. 32, commi 8 e seguenti, del D.Lgs. n.50/2016, previa presentazione della documentazione all'uopo necessaria richiesta dal Comune di Cattolica. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale direttamente con il Comune di Cattolica. Ai fini della stipula del contratto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n.159/2011 in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia. Si informa, ai sensi dell'art.209, comma 2, D.Lgs. n.50/2016, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.205 del D.Lgs. n.50/2016, sono devolute alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Rimini.

19) CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

L'aggiudicatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a dichiarare, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (sito Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga, infine, a dichiarare di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

L'aggiudicatario dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Cattolica.

20) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Avvertenze generali

1. L'Amministrazione aggiudicatrice e la Stazione Appaltante si riservano, con provvedimento motivato in cui vengono esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di finanziamento ovvero la non convenienza, l'inidoneità, l'incongruità o l'invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che consentirà loro di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c.
2. Con l'accettazione incondizionata delle clausole del Bando, del presente disciplinare e del Capitolato e in generale di tutta la documentazione di gara, si intende implicita la dichiarazione del concorrente di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per eseguire le prestazioni oggetto della presente gara.
3. Tutta la documentazione presentata dal concorrente in sede di gara sarà acquisita dall'Amministrazione e non verrà restituita.
4. Il Comune di Cattolica, qualora la presente procedura di gara andasse deserta o nessun operatore economico presenti offerta valida, si riserva la facoltà di affidare direttamente l'appalto a soggetto qualificato di fiducia.
5. In caso di eventuale contrasto tra le clausole del presente disciplinare e quelle del Capitolato, dovrà sempre essere accordata prevalenza alle prime, atteso che il Capitolato assolve alla preminente funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi dell'Amministrazione e dell'impresa aggiudicataria in seguito all'espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la procedura selettiva (v. Consiglio di Stato Sez. V29 agosto 2006 n. 503).

Tracciabilità dei pagamenti: il contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187.

Spese: tutte le spese inerenti all'appalto, comprese quelle relative alla pubblicazione del bando di gara che si quantificano in presuntivi €. 1.550,00=, sono a carico dell'aggiudicatario.

Procedure di ricorso: Il bando di gara e tutta la relativa documentazione, ai sensi del combinato disposto dell'art.204 D.Lgs. n.50/2016 e degli artt. 119 e 120 D.Lgs. n. 104/2010, possono essere impugnati unicamente mediante ricorso al T.A.R. Emilia Romagna, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Accesso agli atti e divieto di divulgazione: salvo quanto espressamente previsto nel D.Lgs. n.50/2006, in particolare all'art.53, il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. I richiedenti pertanto hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, fatta salva la possibilità da parte dei concorrenti di escludere da tale accesso, indicandolo esplicitamente nella documentazione di gara, le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. È fatto salvo quanto previsto dall'art.53, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016.

Informativa sulla privacy: i dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui all'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara, si forniscono le seguenti informazioni: a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente; b) le modalità di trattamento ineriscono la procedura per l'affidamento delle attività oggetto della presente procedura di gara; c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi la stessa deve rendere la documentazione richiesta in base alla vigente normativa; d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione; e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

-) il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento;

-) i membri della commissione di Valutazione appositamente nominati;

-) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990s.m.i.;

f) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. medesimo, cui si rinvia; g) soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è la Centrale Unica di Committenza. Con l'invio dell'offerta, i concorrenti esprimono tacitamente il loro consenso al predetto trattamento.

Cattolica,

LA RESPONSABILE DELLA CUC

Dott.ssa Claudia Rufer

Allegati:

- Allegato "A" - Istanza di partecipazione;

- Allegato "B" - DGUE;

- Allegato "C" - Offerta economica;

- Allegato "D" - Patto di integrità;

- Allegato "E" - Capitolato d'oneri;

- Allegato "F" - Schema di contratto;

- Elaborato tecnico.